



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del giudice designato Daniela Bracci
All'udienza del 12 luglio 2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. **9402/2023** R.G. promossa da:

FAGIOLI ANTONIA, parte ricorrente, con il patrocinio dell'avv. Leonardo Brasca

contro:

INPS in persona del legale rappresentante p.t., parte resistente, con il patrocinio dell'avv. Maria Carla Attanasio

OGGETTO: fondo di Garanzia

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 17.03.2023, Fagioli Antonia adiva il Tribunale di Roma in funzione di GL chiedendo di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire dal Fondo Garanzia gestito dall'Inps le ultime tre mensilità e il tfr maturati, pari a complessivi € 3.397,92; per l'effetto chiedeva di condannare l'Inps al pagamento in suo favore di tale importo, oltre gli accessori di legge e con il favore delle spese di lite, da distrarsi.

Deduceva che a seguito di domanda di intervento del Fondo di Garanzia, l'Inps le aveva respinto la richiesta sostenendo che le somme pretese non rientravano nel periodo coperto dalla garanzia del Fondo. Svolte considerazioni in diritto, chiedeva l'accoglimento della domanda.

Fissata l'udienza si costituiva in giudizio l'Inps che chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere per avere l'Istituto liquidato in data 15.05.2023 la somma lorda richiesta, corrispondente al netto di € 2.232,88

All'udienza del 12 luglio 2023 la causa veniva discussa e decisa con sentenza pronunciata ex art. 429 co. 1 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.



OSSERVA IL GIUDICE che costituendosi in giudizio l'Inps ha documentato di aver provveduto al pagamento in favore del ricorrente delle ultime tre mensilità, per un importo lordo pari ad € 2.775,00, corrispondente ad un netto di € 2.232,88.

Secondo l'istante tale somma sarebbe inferiore all'importo di € 3.397,92 ammesso nello stato passivo del fallimento della parte datoriale a titolo di ultime tre mensilità, 13°ma e 14°ma.

Mette conto rilevare che la copertura del Fondo di Garanzia attiene al tfr e alle ultime tre mensilità, sicchè gli importi pretesi a titolo di mensilità aggiuntive non possono essere riconosciuti come dovuti dall'Inps.

Quanto alla somma residua pretesa per le ultime tre mensilità (pari ad € 3.076,00), deve osservarsi che l'Inps ha giustificato il minore importo liquidato (€ 2.775,00), in applicazione del massimale CIG previsto dalla Circolare Inps n. 74/2008 (ossia tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute assistenziali e previdenziali; per l'anno 2018, in riferimento alle retribuzioni mensili inferiori a 2125,36 euro nelle quali si colloca il ricorrente, tale importo era pari a 925,03 euro ($925,03 \times 3 = 2775,09$ euro)).

Deve rilevarsi che la circolare Inps menzionata ricalca il disposto di cui all'art. 2 comma 2 d.lgs n. 80/92 ("il pagamento effettuato dal Fondo ai sensi del comma 1 non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali").

Ne consegue che la quantificazione operata dall'Inps è corretta. Pertanto a seguito del pagamento già effettuato dall'Inps, non residuano somme dovute dal Fondo di Garanzia.

Il ricorso deve quindi essere respinto.

Le spese di lite devono essere compensate in considerazione del tardivo pagamento effettuato dall'Inps.

P.Q.M.

Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione

RIGETTA IL RICORSO

COMPENSA TRA LE PARTI LE SPESE DI LITE.

Roma, 12 luglio 2023

Giudice

Daniela Bracci

